



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / *Fasc.* 8.228.1/2021

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

e. p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
Ufficio compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Oggetto: **[ID_VIP: 7460]** Progetto di un impianto fotovoltaico, denominato "PARCO FTV SAVOIA", ed opere elettriche ed infrastrutturali connesse alla RTN con allaccio in Alta Tensione tramite collegamento in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) di smistamento della RTN, denominata "Picerno", di proprietà di TERNA SpA, di potenza nominale complessiva pari a 19.5 MW, da realizzarsi nei Comuni di Savoia di Lucania (PZ), in contrada "Fossati", Tito (PZ) e Picerno (PZ).

Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

Proponente: Solar Album S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio.

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";



VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e



regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in “Ministero della transizione ecologica” ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, che ha stabilito che <<La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti>>;

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi la Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica (MiTE) cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il decreto legge 24 febbraio 2023 n.13 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare il comma 4 dell'art. 41 rubricato "Livelli e contenuti della progettazione", relativo alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

CONSIDERATO che la società SOLAR ALBUM S.R.L. con nota acquisita dalla Direzione Generale Abap con prot. DG-ABAP_SERV. n. 8745 del 08/03/2022 ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, successivamente perfezionata con note acquisite dalla Direzione Generale Abap con prot. DG-ABAP_SERV. n. 21500 dell'08/06/2022 e n. 34853 del 27/09/2022;

CONSIDERATO che il progetto in valutazione, secondo quanto dichiarato dalla Società SOLAR ALBUM S.R.L rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 di competenza statale nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui Allegato I bis, del medesimo D.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 121171 del 04/10/2022, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 4105 del 04/10/2022, la Direzione Generale valutazioni ambientali dell'allora MiTE ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza segnalando, tra l'altro, l'avvenuta pubblicazione della documentazione di progetto sul sito dedicato, al seguente link:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8792/12936>.

CONSIDERATO che con nota prot. SS-PNRR n. 4379 del 11/10/2022, questa Soprintendenza Speciale PNRR ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata di esprimere le proprie valutazioni in merito all'intervento in oggetto e al Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" e al Servizio III "Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico" della DG-ABAP di esprimere il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota n. 12743 del 19/10/2022, acquisita dal MIC con prot. SS-PNRR n. 4746 del 20/10/2022 ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale la necessità di acquisire documentazione integrativa allo scopo di consentire l'espressione del parere endoprocedimentale;

CONSIDERATO che il Servizio III "Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico" della DG-ABAP, con nota interna SS-PNRR_UO3 n.4823 del 21/10/2022 ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale



la necessità di acquisire documentazione integrativa allo scopo di consentire l'espressione del proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della DG-ABAP, con nota interna SS-PNRR_UO2 n. 5260 del 03/11/2022 ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale la necessità di acquisire documentazione integrativa allo scopo di consentire l'espressione del proprio contributo istruttorio, evidenziando i passaggi procedurali idonei ad attivare la Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA);

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale, con nota n. 5343 del 07/11/2022, anche sulla scorta delle osservazioni formulate dalla SABAP Basilicata e dai Servizi II e III della DG ABAP, ha comunicato alla Direzione Generale valutazioni ambientali del MiTE la necessità di produrre la documentazione integrativa atta a consentire l'espressione del parere di competenza;

CONSIDERATO che il Comune di Tito (PZ) con nota prot. n. 18944/2022 del 03/11/2022, pubblicata sul sito del MiTE in data 22/11/2022 (MiTE-2022-0136506), per potere procedere alle valutazioni di propria competenza, ha chiesto di acquisire documentazione integrativa da parte della Società proponente;

CONSIDERATO che la Società SOLAR ALBUM S.R.L., sulla base di quanto indicato con la nota di richiesta integrazioni di questa Soprintendenza Speciale n. 5343 del 07/11/2022, ha trasmesso alla Soprintendenza Abap della Basilicata la documentazione archeologica necessaria per l'attivazione della Verifica Preventiva di Interesse Archeologico rispetto alla quale la stessa Soprintendenza ha fatto richiesta di integrazione documentale con prot. 5838 del 23/05/2023 e prot. 9308 dell'08/08/2023 acquisite da questi Uffici rispettivamente con prot. SS-PNRR n. 9027 del 24/05/2023 e SS-PNRR n. 17338 dell'11/08/2023;

CONSIDERATO che la Società SOLAR ALBUM S.R.L. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 23467 del 12/10/2023 e n. 23609 del 13/10/2023, pubblicata sul sito del MASE in data 23/10/2023 e posta da questo Ufficio all'attenzione della competente Soprintendenza ABAP della Basilicata e ai Servizi II e III della DG Abap con nota prot. SS-PNRR n. 24998 del 25/10/2023 chiedendo le relative valutazioni e osservazioni;

PRESO ATTO che con la nota esplicativa delle integrazioni trasmesse, la Società SOLAR ALBUM S.R.L. ha evidenziato tra l'altro due variazioni al progetto: 1) la modifica del tracciato dell'elettrodotto interrato al fine di evitare interferenze con i tratturi oggetto di tutela; la suddetta modifica ha comportato l'interessamento del Comune di Vietri di Potenza (PZ) e non più del Comune di Tito (PZ); 2) la modifica della soluzione di connessione in seguito ad evoluzioni normative tecniche; la nuova soluzione di connessione fornita da Terna Spa non sarà più a 150 kV ma a 36 kV pertanto la centrale sarà dotata di opere elettriche ed infrastrutturali connesse alla RTN con allaccio in Alta Tensione tramite collegamento in antenna a 36 kV (non più 150 kV) sulla stazione elettrica (SE) di smistamento della RTN, denominata "Picerno", di proprietà di TERNA SpA.;

CONSIDERATA la nota prot. n.1327 del 01/02/2024, acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 3864 del 02/02/2024, con cui la **Soprintendenza Abap della Basilicata** ha formulato le proprie valutazioni di competenza che di seguito si riportano integralmente:

"In riferimento alla richiesta acquisita da questo ufficio al n.12535-A del 26/10/2023, riguardante l'impianto riportato in oggetto, esaminata la documentazione pubblicata sul sito web del MITE (...), inclusiva delle integrazioni richieste da questa Amministrazione con nota prot. n. 12743-P del 19/10/2022, si trasmettono le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare DG PBAACC n. 5/2010 del 19/03/2010.



1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni Paesaggistici

1.1.a. *indicazione degli estremi dei decreti di notevole interesse pubblico:*

Zona della Torre di Satriano (BP136_030), tutelato con D.M. del 23/12/1997: l'impianto ricade a circa 3.7 Km di distanza da questa, in direzione nord-ovest

1.1.b. *indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:*

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett c) *"i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna".*

- Le aree di installazione dei pannelli fotovoltaici si trovano a:
 - i) circa 600 m di distanza dal Fosso Vangola,
 - ii) circa 1.3 km dal Torrente Perolla,
 - iii) circa 1.1 km dal Vallone del Porcino. Il cavo di connessione ricade parzialmente nel buffer di 150 m.
 - iv) il cavo di connessione, inoltre, interferisce con il Fiume Platano.

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett g) *"i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227".*

- Le aree di installazione dei pannelli fotovoltaici sono contermini a formazioni boschive.

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett m) *"le zone di interesse archeologico":*

- **Area Archeologica Torre di Satriano** - D.D.R del 2/03/2012 - a circa 4.3 km a sud-est dell'area di impianto.
- **Torre di Satriano Masseria Moscariello** — D.D.R. del 19/02/2013 — a circa 3.4 km a sud-est dell'area di impianto.
- **n°257 -PZ Tratturo Comunale Rammotta Pisciato:** corre ad est dell'impianto, da cui dista poco più di 2.2km.

1.3. Beni archeologici

1.3.a. *dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10, 13 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:*

Aree di vincolo archeologico individuate ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del CBCP:

- **Area Archeologica Torre di Satriano** - D.D.R del 2/03/2012 - a circa 4.3 km a sud-est dell'area di impianto.
- **Torre di Satriano Masseria Moscariello** — D.D.R. del 19/02/2013 — a circa 3.4 km a sud-est dell'area di impianto.
- **n°257 -PZ Tratturo Comunale Rammotta Pisciato:** corre ad est dell'impianto, da cui dista poco più di 2.2 km.

1.3.b. *esistenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice):*

- Nell'areale preso in esame vengono segnalati 28 siti di interesse archeologico.

2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1 Beni paesaggistici

2.1.a. *Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico*



derivanti dalle analisi dei SIA (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio - le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati);

- (i) Dall'elaborato "A_3_18_CARTA_DI_INTERVISIBILITA-CENTRO_STORICO_COMUNE_DI_PICERNO" si evince che l'area di impianto non è visibile dal centro abitato di Picerno;
- (ii) Dall'elaborato "A_3_19_CARTA_DI_INTERVISIBILITA-PUNTI_DI_OSSERVAZIONE_SENSIBILI" si evince che l'area di impianto non è visibile dal centro abitato di Savoia di Lucania.
- (iii) Dall'elaborato "A_3_17_CARTA_IMPATTI_CUMULATIVI_signed-signed" si evince che la presenza di ulteriori impianti FER nell'area di progetto è tale da non rappresentare fattore di rischio di impatti cumulativi complessivamente negativi.

2.1.b. *Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile).*

Impianti FER esistenti (dal portale RSDI della Regione Basilicata)

- *Impianti minieolici limitrofi all'area di progetto, prevalentemente a nord (11 turbine) e a sud (20 turbine).*
- *Impianti minieolici a circa 1.75 km di distanza a sud dell'impianto (19 turbine), installati a Satriano di Lucania.*
- *Impianto fotovoltaico di piccola taglia nei pressi dell'area di impianto (Fg. 2, p.11a 487 del comune di Savoia di Lucania).*

2.3 Beni archeologici

2.3.a *Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto archeologico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze.*

Si rileva che il progetto ricade in un'area interessata da evidenze archeologiche che attestano una frequentazione a partire dall'età neolitica, come documentato nelle limitrofe località Vetrursa di Sant'Angelo le Fratte e Serra Alta di Picerno. Per lo specifico territorio di Savoia di Lucania, i dati archeologici sono più numerosi a partire soprattutto dal IV — III secolo a.C.

Dalla valutazione è emerso un rischio medio per l'area di impianto collocata a sud (aree 1-3), per la presenza di elementi superficie; mentre si evidenzia un rischio basso sull'area n. 4 dell'impianto.

Dalla documentazione presentata nell'ambito della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si è rilevata l'assenza della ricognizione di superficie sulle opere di connessione. Inoltre, si riscontrava che il progetto si sviluppava per una lunghezza di circa 1,3 km lungo il tratturo Comunale Rammotta Pisciole (n. 257), per circa 1,1 lungo il Tratturo Comunale per Rammotta (n. 258) e per circa 900 metri lungo il tratturo Comunale degli Stranieri (n. 255), tutelati ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 42/2004 con D.M. del 22/12/1983.

Visto quanto emerso dall'analisi preliminare, questa Soprintendenza con nota prot. n. 5838-P del 23/05/2023 ha fatto richiesta di documentazione integrativa (*ricognizioni di superficie sulle opere di connessione e rispettiva valutazione del rischio archeologico, tenendo presente l'incompatibilità di parte del tracciato di cavidotto con la salvaguardia del patrimonio archeologico*).

Facendo seguito a quanto precisato con la sopra indicata nota, in merito all'originario tracciato di cavidotto, previsto per una lunghezza complessiva di circa 2,5 km lungo tratturi tutelati ai sensi degli artt.10 e 13 del D.Lgs. 42/2004 con D.M. del 22/12/1983, è stata avanzata una nuova proposta progettuale che non presenta interferenze con beni tutelati. La nuova proposta è stata oggetto di nuova valutazione



del potenziale archeologico e del rischio derivante dalla realizzazione delle opere in progetto.

Da tale valutazione è emerso un rischio archeologico medio per l'area di impianto collocata a sud, come già precedentemente evidenziato, e per tutto il nuovo tracciato di cavidotto; rischio basso per tutte le altre opere in progetto.

Alla luce di quanto sopra esposto, con nota prot. n. 9308-P del 08/08/2023 si è ritenuto attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dei commi 4 e 7 dell'art. 1 dell'Allegato 1.8 (art. 41, comma 4) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

3. CONCLUSIONI

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali, dovendo verificare se, alla luce della presente istruttoria, sussistano i presupposti per un accoglimento favorevole della richiesta, si esprime come segue.

L'impianto fotovoltaico in oggetto è ubicato nel territorio di Savoia di Lucania (PZ); ha potenza nominale pari a 19,502 MW, da connettere alla rete di alta tensione (AT) della Stazione Elettrica (SE) di smistamento a 150 kV ubicata nel comune di Picerno (PZ), mediante elettrodotto di media tensione (MT) 20 kV, con cavo interrato.

L'impianto sarà installato su un appezzamento di terreno posto ad un'altitudine media di 890 m s.l.m., dalla forma poligonale irregolare. L'estensione complessiva del terreno misura circa 44 ettari.

L'impianto ha forma irregolare e frastagliata, tuttavia, eccedute due interferenze di modesta entità tra il cavo di connessione interrato e due corsi d'acqua (Vallone del Porcino e Fiume Platano), si colloca al di fuori di aree tutelate da specifici provvedimenti ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004. Inoltre, gli studi di intervisibilità non rilevano interferenze percettive tra l'impianto e i centri abitati di Picerno (PZ) e Savoia di Lucania (PZ), come specificato nel paragrafo 2.1.a.

L'area di progetto è già interessata dalla presenza di numerosi impianti minieolici e fotovoltaici di piccola taglia, in un contesto percettivamente eterogeneo, caratterizzato dalla presenza di seminativi, formazioni vegetazionali ed edificato sparso, soprattutto a est dell'impianto, in località "Perolla". Per tale ragione, non si ritiene che l'impianto di che trattasi possa rappresentare elemento detrattore per il contesto di inserimento.

Per quanto di competenza archeologica, questa Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata fa presente quanto segue.

Alla luce di quanto esplicitato al punto 2.3, si è rilevato che sussistono le condizioni per l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dei commi 4 e 7 dell'art. 1 dell'Allegato 1.8 (art. 41, comma 4) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, da effettuarsi nelle forme previste dalle Linee guida approvate con DPCM del 14 febbraio 2022 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022).

La richiamata procedura di verifica prevede l'approfondimento del livello di indagini, per una più precisa valutazione del potenziale archeologico e del conseguente rischio derivante dalla realizzazione delle opere in progetto, e sarà caratterizzata dalla realizzazione di prospezioni geofisiche, saggi e trincee esplorative.

A conclusione della suddetta istruttoria, per tutte le motivazioni sopra espresse, questa Soprintendenza ritiene che la realizzazione del progetto sia compatibile con la tutela dell'area e formula proposta di **parere favorevole** alla realizzazione dell'intervento, alle seguenti condizioni:

- ai fini della tutela archeologica, si richiede di elaborare ed inviare a questa Soprintendenza un piano di indagini preventive che comprenda le aree le cui valutazioni hanno evidenziato un rischio archeologico medio.
- Si chiede che l'attraversamento del Fiume Platano sia realizzato tramite trivellazione orizzontale controllata".



CONSIDERATO il contributo istruttorio del **Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione Generale Abap, trasmesso con la nota interna prot. SS-PNRR_UO2, n. 4621 del 08/02/2024, con il quale, concordando con il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Abap della Basilicata, è stato specificato quanto segue:

“CONSIDERATO che il progetto si inserisce all’interno di un più ampio comparto territoriale caratterizzato da numerose attestazioni archeologiche;

CONSIDERATO, inoltre, che, sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell’art. 1, c. 2 dell’Allegato I. 8 al D.Lgs. n. 36/2023 e delle ulteriori considerazioni e chiarimenti avanzati dalla Soprintendenza è stata ravvisata l’esistenza di un interesse archeologico qualificato nelle aree oggetto di progettazione;

PRESO ATTO che la Soprintendenza ha pertanto ravvisato la sussistenza delle condizioni per l’attivazione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, prevista dai commi 7 e seguenti del succitato art. 1 dell’Allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023;

Le indagini di archeologia preventiva, da svolgersi sulla base delle indicazioni di dettaglio e sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, dovranno concludersi prima dell’affidamento dei lavori, ovvero, qualora ciò non fosse motivatamente possibile, comunque prima della data prevista per l’avvio degli stessi, ai sensi dell’art. 48, c. 5-*quinquies*, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, nonché ai sensi dell’art. 1, c. 10, dell’allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nella realizzazione delle opere dovrà inoltre essere tenuta in conto la prescrizione della Soprintendente secondo cui l’attraversamento del fiume Platano deve essere realizzato mediante trivellazione orizzontale controllata.

L’eventuale rinvenimento di resti archeologici, nel sottosuolo, potrà imporre ulteriori approfondimenti di indagine, oltre che modifiche, anche sostanziali, del progetto, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dall’art. 41, co. 4 e dall’Allegato I.8, punto 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida”.

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l’art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

VISTO il sopra citato art. 12 che al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali;

CONSIDERATO che le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell’ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l’esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall’art. 9, comma 2, della Costituzione, nell’ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio*;



VISTA la Legge Regionale della Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015 “*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010*” che individua tra l’altro le aree e i siti non idonei all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTI gli atti e la documentazione prodotta nell’ambito della elaborazione del Piano Paesaggistico della Regione Basilicata, avviata con DGR n. 366 del 18/03/2008, e nello specifico l’Intesa firmata il 14/09/2011(D.G.R. 879/2011) tra la Regione Basilicata, il MIBAC e il MATTM e l’attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici espletate, validate ed approvate con D.G.R. 319/2017, D.G.R. 872/2017, D.G.R. 204/2018, D.G.R. 362/2018, D.G.R. 581/2018, D.G.R. 587/2018, D.G.R. 1263/2018, D.G.R.1372/2018, D.G.R. 151/2019; D.G.R. 41/2020; D.G.R. 453/2020; D.G.R. 754/2020 e D.G.R. 741/2021; DGR 254/2022 e DGR 793/2022;

VISTO il D.lgs. 199 dell’08/11/2021 e ss.mm.ii. recante disposizioni sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 e in particolare l’art. 20 che disciplina l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili;

ESAMINATI gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica e le integrazioni trasmesse dalla Società SOLAR ALBUM S.R.L. e pubblicate sul sito web dell’Autorità competente all’indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8792/12936>

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi sopra riportati della competente Soprintendenza Abap della Basilicata e del Servizio II della Direzione Generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale;**

PREMESSO che il progetto in esame consiste nella realizzazione di un Parco Fotovoltaico ubicato nel comune di Savoia di Lucania, in località “Fossati”, SP51 di Balvano, in Provincia di Potenza, collegato alla Rete Elettrica Nazionale mediante connessione su nuovo stallo a 36 kV in antenna del futuro ampliamento Stazione Elettrica (SE) di smistamento a 150 kV di proprietà di Terna S.p.a. Il Parco Fotovoltaico proposto è suddiviso in 5 Campi Fotovoltaici e n. 176 Sottocampi Fotovoltaici su un appezzamento di terreno posto ad un’altitudine media di 890 m s.l.m., dalla forma poligonale irregolare, di estensione catastale complessiva pari a 44,41ha; si compone complessivamente di n. 35.784 moduli fotovoltaici ubicati al suolo ognuno di potenza di picco pari a 545 Wp, per una potenza complessiva di 19,502 MWp. Le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici saranno ad inseguimento del tipo monoassiale. Il cavidotto AT di collegamento alla Stazione Elettrica (SE) di smistamento ubicata in Picerno (PZ) di proprietà di Terna S.p.a., sarà interrato quasi interamente su strada pubblica asfaltata, ubicato nei confini amministrativi dei Comuni di Savoia di Lucania, Vietri di Potenza e Picerno, tutti nella provincia di Potenza, con lunghezza complessiva pari a circa 15.388m. L’area oggetto di studio è un terreno rurale ad uso seminativo non irriguo con destinazione d’uso agricola, dista circa 5,5 km dal centro abitato di Savoia di Lucania (PZ) e a circa 5 km dal centro abitato di Picerno PZ. Il progetto prevede la realizzazione di recinzioni a protezione dei campi fotovoltaici con pali in acciaio zincato a caldo e rete in maglia sciolta alte 2m. e opere a verde di mitigazione visiva lungo la recinzione e le cabine di campo;






Figura 1 –Stralcio Elaborato R.14 “Relazione Paesaggistica” -Parco Fotovoltaico e opere di connessione




Figura 2 - Stralcio Elaborato A.3.22.a “Planimetria del tracciato dell'elettrodotto su CTR” - articolazione dei cinque campi

VISTO che in riferimento al redigendo Piano Paesaggistico Regionale della Basilicata, l'impianto proposto con le opere connesse, ricade all'interno dell'Ambito di Paesaggio "La Montagna Interna", caratterizzato dai "rilievi dell'Appennino, i grandi boschi e i centri abitati arroccati che prospettano sugli angusti bacini idrografici, paesaggi presidati piuttosto capillarmente, con la presenza di ampi spazi aperti e corridoi agricoli";

CONSIDERATO E VALUTATO che l'assetto vincolistico dell'area vasta in cui si inserisce il progetto proposto, come meglio dettagliato sopra, comprende:

- aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42 del 2004;
- aree e beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1), lett. c) - g) - m) D. lgs. n. 42 del 2004; interferenza diretta del cavidotto interrato con il Fiume Platano e il Vallone del Porcino;
- beni archeologici tutelati dalla parte II del D.lgs. n. 42 del 2004 con dichiarazione di interesse culturale e *ope legis*;

CONSIDERATO E VALUTATO che, come evidenziato dalla Sabap competente, l'impianto fotovoltaico si colloca al di fuori dei beni paesaggistici tutelati ai sensi degli art. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 ed è contermina a formazioni boschive tutelate ai sensi dell'art. 142 c.1. lett. g) del D.Lgs 42/2004;




Figura 3 - stralcio Elaborato A.3.3. "Carta dei Vincoli dell'area"

CONSIDERATO E VALUTATO che, con *riferimento agli aspetti paesaggistici e percettivi*, come valutato dalla Sabap competente:

- alla luce delle analisi dell'intervisibilità prodotte dalla Società proponente rispetto al Centro storico di Picerno e ai punti di osservazione sensibili (Elaborati A.3.18 "Carta dell'intervisibilità – Centro storico Comune di Picerno" – A.3.19 "Carta dell'intervisibilità – Punti di osservazione sensibili"), il Parco Fotovoltaico Savoia non risulterebbe visibile dai centri abitati di Savoia e di Picerno, dal Castello di Savoia e dalla Torre di Satriano;
- l'area di progetto è interessata dalla presenza di numerosi impianti minieolici e fotovoltaici di piccola taglia, in un contesto percettivamente eterogeneo, caratterizzato dalla presenza di seminativi, formazioni vegetazionali ed edificato sparso, per il quale non si ritiene che l'impianto proposto possa rappresentare elemento detrattore per il contesto di inserimento;




Figura 4 Stralcio Elaborato A.3.18 “Carta dell'intervisibilità - Centro storico Comune di Picerno (Pz)”




Figura 5 - stralcio Elaborato A.3.27 “Reportage fotografico con Fotosimulazioni - punto di presa Torre di Satriano”




Figura 6 - Stralcio Elaborato A.3.19 "Carta dell'intervisibilità – Punti di osservazione sensibili"

CONSIDERATO E VALUTATO che, con riferimento agli *impatti cumulativi* con altri impianti FER, sulla base delle elaborazioni prodotte dal proponente (Elaborato A.3.17 "Carta Impatti Cumulativi") e come valutato dalla Soprintendenza Abap della Basilicata, la presenza di ulteriori impianti FER (prevalentemente minieolici e fotovoltaici di piccola generazione), nell'area di progetto è tale da non rappresentare fattore di rischio di impatti cumulativi complessivamente negativi;




Figura 7 - Stralcio Elaborato R.14 "Relazione Paesaggistica" – siepe lungo il perimetro del Parco Fotovoltaico

CONSIDERATO E VALUTATO che l'impianto ricade all'esterno delle "aree non idonee" classificate ai sensi dell'Allegato A della L.R. n. 54/2015, recante "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010" ad

eccezione di una piccola parte del campo 1 e 2, compresa nel buffer di 5000m del centro storico di Picerno, dal quale il Parco Fotovoltaico non risulta visibile;




Figura 8 - stralcio Elaborato A.3.12. "Planimetrie della Aree i siti idonei (Allegato C - Legge 54-2015)"

CONSIDERATO E VALUTATO inoltre che ai sensi del D. Lgs. 199/2021, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", art. 20, c. 8, l'area occupata dall'impianto, "Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1" è da considerarsi tra le aree classificate come idonee in quanto non ricadente in aree sottoposte a tutela dal D.Lgs 42/2004 né nelle relative fasce di rispetto previste per i beni tutelati ai sensi della parte II e dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004, ad eccezione di brevi tratti del cavidotto di connessione interrato che interferiscono con corsi d'acqua;

CONSIDERATO E VALUTATO che, in riferimento agli aspetti archeologici, come evidenziato dalla Soprintendenza Abap della Basilicata e dal Servizio II della DG Abap, il progetto si inserisce all'interno di un più ampio comparto territoriale caratterizzato da numerose attestazioni archeologiche; che sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2 dell'Allegato I. 8 al D.Lgs. n. 36/2023 è emerso, per l'area di impianto collocata a sud (aree 1-3) e per tutto il nuovo tracciato di cavidotto, un rischio archeologico medio mentre per tutte le altre opere in progetto un rischio archeologico basso;




Figura 9 – Elaborato A.3.15.d “Stralcio Carta del Rischio Archeologico”

PRESO ATTO che per le valutazioni fatte con riferimento agli aspetti archeologici, la Soprintendenza Abap della Basilicata ha ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dei commi 4 e 7 dell'art. 1 dell'Allegato 1.8 (art. 41, comma 4) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTO l'art. 9, comma 2 della Costituzione;

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, considerato il contributo istruttorio del Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” della DG Abap, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica, le integrazioni e tutta la documentazione prodotta dal proponente, questa **Soprintendenza Speciale per il PNRR, per quanto di competenza** e per tutte le motivazioni sopra esposte, in merito alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Solar Album S.r.l. relativamente al Progetto di un impianto fotovoltaico, denominato "PARCO FTV SAVOIA" ed opere elettriche ed infrastrutturali connesse alla RTN con allaccio in Alta Tensione tramite collegamento in antenna a 36 kV sulla Stazione Elettrica (SE) di smistamento della RTN, denominata "Picerno", di proprietà di TERNA SpA, di potenza nominale complessiva pari a 19.5 MW, da

realizzarsi nei Comuni di Savoia di Lucania (PZ), in contrada "Fossati", Vietri di Potenza (PZ) e Picerno (PZ), come integrato dalla documentazione pubblicata sul sito del MASE in data 23/10/2023, esprime

PARERE TECNICO ISTRUTTORIO FAVOREVOLE

subordinato al rispetto delle seguenti condizioni

A) Per gli aspetti paesaggistici

1. In riferimento alla realizzazione del cavidotto interrato sarà necessario che l'attraversamento del Fiume Platano sia realizzato tramite Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC).

Ambito di applicazione: Componenti ambientali/ beni paesaggistici

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM Fase di progettazione esecutiva — Progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Abap per la Basilicata

2. Al fine di tutelare il paesaggio dell'area interessata dal progetto e ridurre l'impatto visivo generato dagli interventi previsti:

2.1. le opere di mitigazione a verde dovranno essere previste anche nella fascia esterna alle recinzioni dei campi fotovoltaici, dovranno avere un'altezza pari almeno a 2m, avere uno sviluppo con planimetria articolata e non dovranno contenere essenze vegetali estranee alla vegetazione naturale del sito d'intervento;

2.2. con riferimento alla Stazione Elettrica di smistamento 150kV "Picerno" dovrà essere elaborato un progetto di mitigazione visiva con essenze vegetali proprie del luogo, completo di elaborati grafici e fotoinserti.

Ambito di applicazione: Componenti ambientali/ paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM Fase di progettazione esecutiva — Progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Abap per la Basilicata

3. Gli interventi relativi alle opere a verde di mitigazione dovranno essere mantenuti in uno stato ottimale per tutto il periodo di vita dell'impianto; per il monitoraggio dell'efficacia degli interventi di mitigazione, dopo la fine dei lavori, a distanza di due anni, nonché, successivamente alla dismissione dell'opera, il proponente dovrà presentare una relazione con dettagliata documentazione fotografica *ante e post operam* con le varie sequenze temporali di evoluzione degli interventi realizzati.

Ambito di applicazione: monitoraggio ambientale

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM Fase precedente la fase di esercizio – fase di esercizio – fase di dismissione dell'opera.

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Abap per la Basilicata

B) Per gli aspetti archeologici:

Attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dei commi 4 e 7 dell'art. 1 dell'Allegato 1.8 (art. 41, comma 4) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, da effettuarsi nelle forme previste dalle Linee guida approvate con DPCM del 14 febbraio 2022 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022). La richiamata procedura di verifica prevede l'approfondimento del livello di indagini, per una più precisa valutazione del potenziale archeologico



e del conseguente rischio derivante dalla realizzazione delle opere in progetto, e sarà caratterizzata dalla realizzazione di prospezioni geofisiche, saggi e trincee esplorative. A tal fine si chiede l'elaborazione di un piano di indagini preventive che comprenda le aree le cui valutazioni hanno evidenziato un rischio archeologico medio.

Ambito di applicazione: Componenti ambientali/ beni culturali archeologici

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM Fase precedente la cantierizzazione — Prima dell'avvio delle attività di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Abap per la Basilicata

Alle verifiche di ottemperanza alle condizioni sopra riportate si provvederà con oneri a carico della Società proponente.

Si precisa che le indagini di archeologia preventiva, da svolgersi sulla base delle indicazioni di dettaglio e sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Abap della Basilicata, dovranno concludersi prima dell'affidamento dei lavori, ovvero, qualora ciò non fosse motivatamente possibile, comunque prima della data prevista per l'avvio degli stessi, ai sensi dell'art. 48, c. 5-*quinquies*, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, nonché ai sensi dell'art. 1, c. 10, dell'allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023.

Inoltre l'eventuale rinvenimento di resti archeologici, nel sottosuolo, potrà imporre ulteriori approfondimenti di indagine, oltre che modifiche, anche sostanziali, del progetto, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 41, co. 4 e dall'Allegato I.8, punto 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida.

Resta fermo che qualsiasi variante al progetto in argomento dovrà essere oggetto di valutazione.

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP
Arch. Daniele Vadala



Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

Dott. Luigi La Rocca

IL DELEGATO

Arch. Rocco Rosario Tramutola
(delega decreto n. 137 del 21/02/2024)



Rocco Rosario
Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
12.03.2024 14:15:55
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da
Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT

